
omissis

Art. 3

Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e funzioni di Banca Centrale

1. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 39, comma 1, lettera b) della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione a terzi di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove finalizzata ed utile al reperimento, su incarico del Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, di adeguate coperture al fabbisogno finanziario dello Stato e della Pubblica Amministrazione, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.
2. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e degli articoli 40, comma 1, lettera f) e 47, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione a Organizzazioni Finanziarie Internazionali, Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità Estere di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove richiesto dall'esercizio del proprio ruolo statutario di referente istituzionale, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.
3. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 45, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che l'assistenza e informazione al Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze, ove finalizzata ed utile all'adozione di misure economiche volte al perseguimento della finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto medesimo, ivi inclusi gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria o altre misure a protezione del pubblico risparmio o del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti della Repubblica, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.
4. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 4, comma 1, e 10, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione al Consiglio Grande e Generale di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anche in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove resa su richiesta della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, convocata in seduta segreta, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.